

## L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E L'UNIVERSO SPORTIVO: TRA INNOVAZIONE E RAGIONEVOLEZZA\*

Antonella Simone \*\*

**SOMMARIO:** 1.- Regole e principi per l'e-sport quale diritto di cittadinanza digitale; 2.- Lineamenti storici: la nascita di un autonomo e dinamico sistema giuridico; 3.- Il parametro della ragionevolezza; 4.- La Costituzione tra buone leggi e prudenti interpretazioni; 5.- Un avanzamento giuridico e tecnologico; 6.- Brevi valutazioni.

### **1.- Regole e principi per l'e-sport quale diritto di cittadinanza digitale.**

Il processo di digitalizzazione dell'economia è avallato da potenti “business” con moderne figure professionali tra cui giocatori virtuali che gareggiano “online”, seguiti da platee mondiali. L'espansione socio-economica dell'e-sport, avviatasi oramai mezzo secolo fa<sup>1</sup>, alimenta i dibattiti sulle implicazioni legali (normative, regolamentari e contrattuali) come sulle vicende istituzionali ed etiche che devono accompagnarla. Rispetto a tale fenomeno, in continua e veloce crescita in tutti i mercati, dall'Asia all'America sino all'Europa, l'Italia, nonostante gli avanzamenti, registra carenze in parte legate alle perplessità sull'equiparazione giuridica agli sport tradizionali un tempo descritti quale efficace antidoto della disumanizzazione tecnologica<sup>2</sup>.

A dispetto di ciò, proprio nell'esercizio fisico – integrato in una società globalizzata – sono prevalse il primatismo, il campionismo e, con essi, l'esasperazione della concezione dell'uomo alla stregua di congegno meccanico, ingranaggio da migliorare con qualsiasi mezzo<sup>3</sup>. Se l'esposizione mediatica e gli interessi patrimoniali hanno reso impellente un intervento regolatore ad ampio raggio, ed il fanatismo e scandali, quali totonero o calciopoli, hanno sollecitato l'appello alla deontologia<sup>4</sup>. In maniera ancor più stringente, nello sport elettronico, che frutto maturo della globalizzazione ha

\*Questo articolo riproduce, traducendoli ed integrandoli, contenuti di un precedente lavoro: A. Simone, *The multidimensionality of the sporting universe*, in G. Bevilacqua, I. Infante (curr.), *Framing legal and ethical issues in electronic sports from the perspective of international law*, Section I, *Historical Legal background*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 1 straordinario (2025) 12-31.

\*\* RTT, Giur 16A, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> Nell'ottobre del 1972 l'Università di Stanford mise in scena il primo torneo Esport di cui si ha traccia; una ventina di aspiranti “pro-player” gareggiarono nello spazio bidimensionale di Spacewar! per un abbonamento annuale alla rivista *Rolling Stone*, “sponsor” dell'evento. Nel 1980 Atari organizzò il primo campionato ufficiale di “Space Invaders” attirando oltre 10.000 giocatori. Nel 1981 Walter Day comprò un locale per gli “arcade”, che non era una sala giochi come le altre, chiamato “Twin Galaxies”. In quegli anni, infatti, in assenza del più moderno internet, nonostante la popolarità dei videogiochi, non era ancora possibile determinare chi fosse il più forte al mondo a quel singolo titolo di gioco. Fu così che si decise che “Twin Galaxies” dovesse divenire l'archivio storico dei “record” dei “videogames”. Cfr. su tali temi anche F. D'Alto, *La prima competizione “e-sportiva” in prospettiva storica*, in *Sport elettronici, sicurezza e diritti umani*, G. Bevilacqua, A. Lepore (curr.), in *Quaderni della rassegna di diritto ed economia dello sport*, 10, Napoli 2024, 1-9.

<sup>2</sup> Cfr. H. Jonas, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la società tecnologica*, Torino 1990, 30; L. Russi, *La Democrazia dell'agonismo. Lo sport dalla secolarizzazione alla globalizzazione*, Pescara 2003, 46; M. Gregorini, *Bioetica e sport. Una riflessione morale e medico-legale sull'etica dello sport*, Napoli 2010, 27ss. e 93. In arg., S. Salardi, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, Torino 2019.

<sup>3</sup> F. Franceschetti, *Diritto, Organizzazione e gestione dello sport e delle attività motorie*, Bologna 2021, spec. 107-112.

<sup>4</sup> Su tali tematiche rinvio ai contributi presenti nel volume curato da G. Sorgi, *Ripensare lo sport. Per una filosofia del fenomeno sportivo*, Rimini 2010, spec., Id., *La crisi della cultura sportiva*, 213ss., Id., *Per un'etica dello sport oggi. Le Scienze dello Sport: il laboratorio atriano*, Atti del Convegno, Atri 14-15 maggio 2012, Roma 2012, 17. Cfr. G. Vinnai, *Il calcio come ideologia*, Rimini 2009, 32.

abbattuto frontiere e distanze fra singoli e collettività, amplificando risultati e traguardi, travolgendo la cultura ed il mercato, con fatturati superiori a quelli del settore della musica e del cinema messi insieme, occorre convogliare sul diritto e sui principi morali.

A fronte dei tentennamenti sull'estensione della normativa settoriale sportiva ed in considerazioni della rilevanza per lo Stato di molteplici situazioni soggettive connesse ai videogiochi, il legislatore viene incalzato a decisioni politiche ed economiche che conferiscano la giusta connotazione all'ambito e-sportivo ed ai suoi proventi (redditi da lavoro<sup>5</sup>, premi, sponsor)<sup>6</sup>, non meno adeguate forme di controllo e difesa ai suoi protagonisti (salute, proprietà intellettuale, riservatezza). Cospicue e variegate, anche per il gran numero di attori e portatori di interesse coinvolti<sup>7</sup>, si presentano le problematiche giuridiche relative all'organizzazione degli eventi e delle competizioni, all'inquadramento contrattuale dei giocatori professionisti, alle scommesse, al "cheating" ed al "doping". Il ricorso alle qualificazioni e alle protezioni generali rischia, pertanto, l'ingiustificato sacrificio del principio di ragionevolezza che soccorre in presenza di specificità da regolare e custodire, ma anche da ponderare. In tempi di grande fermento e rispetto a fatti dirompenti, proprio la ragionevolezza, quale parametro di scelta e criterio interpretativo, può veicolare il progresso preservando al contempo l'armonia e la solidità dell'ordinamento giuridico.

L'estensione-previsione di garanzie e raccomandazioni dovrebbe a sua volta indurre a scelte di equilibrio tra gli utili di parte ed il benessere dei fruitori e della comunità. Secondo tale prospettiva va affrontato il diffuso timore<sup>8</sup> che i contenuti del mondo videoludico, talvolta cruenti o discriminatori, possano essere diseducativi ed istigare al crimine, favorire l'aggressività, causare ansia e malattie<sup>9</sup>. Nondimeno, va segnalata la novella tendenza volta a carpire i vantaggi di tali dispositivi, sino ad impiegarli come supporto terapeutico con lo sviluppo di funzioni indirizzate alla

<sup>5</sup> Sul confine tra intrattenimento e lavoro giuridicamente rilevante nell'e-sport e sulle discipline applicabili, cfr. A. Donini, A. Rota, *Gioco o lavoro: la rilevanza giuslavoristica degli e-sport*, in A. Lepore, C. Di Carluccio, C. Ghinoni (curr.), *Scenari giuridici degli e-sport in Italia nell'universo del gaming*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2 straordinario (2025) 215- 236. Le autrici, pur cogliendo molte similitudini con il lavoro sportivo, escludono una generale estensione all'attività e-sportiva della disciplina dettata dal D.Lgs. 36 del 28/02/2021.

<sup>6</sup> L'assenza di un'adeguata stima dei benefici e degli interessi coinvolti sembra porsi alla base delle contestazioni suscite dall'estensione alle competizioni di videogiochi del D.P.R. 430 del 26/10/2001, per manifestazioni con premi non in denaro. Lo stesso è accaduto in riferimento al D.L. 496 del 14/04/1948, relativo ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Entrambi frenano le possibilità di crescita e sviluppo del settore in Italia. Cfr. sul punto l'interrogazione parlamentare del 2022 in <https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1348561>.

<sup>7</sup> Basti pensare agli interessi legati agli sviluppatori o agli editori dei diversi videogiochi competitivi; agli organizzatori delle competizioni, agli "sponsor" ed ai "brand", alle organizzazioni sportive che gestiscono uno o più squadre, ai giocatori professionali, al pubblico, alle piattaforme, alle "broadcaster" che trasmettono le competizioni, agli attori istituzionali. Cfr. A. Coni, *Reality is broken: Videogaming as a new form of sport. The accession of Esports*, in *Riv. Dir. Econ. Sport* 1 (2016) 85-93.

<sup>8</sup> Per bibl., cfr. F. Bocci, G. Virgilio, *Videogiochi e aggressività, gli ultimi studi spezzano il nesso: ecco perché* (22/06/2022):

[https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK7tScr4GKAxXl\\_7sIHX-oJBUQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agendadigitale.eu%2Fcultura-digitale%2Fvideogiochi-e-aggressivita-gli-ultimi-studi-spezzano-il-nesso-ecco-perche%2F&usg=AOvVaw0ekHWRbzIIGfos0U2AIpT&copi=89978449](https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK7tScr4GKAxXl_7sIHX-oJBUQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agendadigitale.eu%2Fcultura-digitale%2Fvideogiochi-e-aggressivita-gli-ultimi-studi-spezzano-il-nesso-ecco-perche%2F&usg=AOvVaw0ekHWRbzIIGfos0U2AIpT&copi=89978449) (consultato, 29/11/2024).

<sup>9</sup> In molti paesi, compresa l'Italia, esiste un sistema di classificazione per età e contenuto dei videogiochi che informa se e quando può essere utilizzato dai più giovani: il PEGI ("Pan European Game Information"). I "videogames" vengono valutati per conto della Commissione Europea e distinti in base all'età del pubblico consigliato. Alcuni tipi di contenuti sensibili, come gioco d'azzardo o droghe, vengono rappresentati sulle confezioni con appositi simboli.

cura<sup>10</sup>. Senza tacere dei rischi di dipendenza (“gaming disorder”)<sup>11</sup>, frode o abuso che persistono, si fa strada una concezione dell’e-sport come opportunità pedagogica, capace di potenziare gli aspetti cognitivi, espressivi e l’empatia, propulsiva di relazioni e funzionale all’assimilazione di competenze e qualità. Con accresciuto riguardo per i contenuti e le trame, quindi i messaggi veicolati dal videogioco quale medium capace di trasmettere, attraverso la competizione/confronto, direttive e virtù<sup>12</sup>.

L’e-sport come immersivo ed efficace mezzo di apprendimento ed interazione, di benessere e crescita della persona e della società, è candidato, pure alla luce dell’accelerazione avuta con la pandemia da Covid-19 e dell’utilità che in tale contingenza ha dimostrato su vari fronti<sup>13</sup>, ad inserirsi in un’evoluta generazione di diritti di cittadinanza digitale con tutte le conseguenze in termini di accesso e pari opportunità che ne scaturiscono.

## **2.- Lineamenti storici: la nascita di un autonomo e dinamico sistema giuridico.**

Gli sviluppi del ramo dell’e-sport, che spalleggiano la scelta del CIO di aprirsi agli “Olympic Esports Games”<sup>14</sup>, persuaso che il movimento ed i valori olimpici possano avvantaggiarsi della rivoluzione digitale, suggeriscono il raffronto con l’estensione avuta in Italia, dopo l’Unità, dallo sport ludico-agonistico<sup>15</sup>. La comparazione evidenzia quanto simili fossero i pregiudizi e le lacune che dovette fronteggiare nell’affiancarsi all’attività ginnico-addestrativa, l’unica sino a quel momento conosciuta e praticata sul territorio.

Lo sport con il suo agonismo fu dapprima ritenuto di difficile controllo, occasione di devianze e violenza. Solo dopo alcuni lustri, alla luce dei poliedrici contenuti osservati, si colse la capacità lucrativa, ma pure curativa, comunicativa e formativa del flessibile fenomeno. La sua crescita strutturale e valoriale si avvalse dei diversi formanti del diritto. Nacquero riviste di settore ed un fertile dibattito scientifico, giunto sino alle cattedre universitarie, sulla presunzione di liceità e sulla connaturale pericolosità<sup>16</sup>, sui confini dell’illecito sportivo, sui provvidi effetti ed i fini da promuovere con l’attività competitiva e la sua spettacolarizzazione. Da allora, sono state adattate

<sup>10</sup> Si pensi all’approccio educativo STEAM. A seconda del genere, i videogiochi potrebbero stimolare aree diverse del cervello oppure offrire ausilio nel trattamento di patologie psichiche, organiche e funzionali. Le piattaforme di e-sport sono in grado di fornire scenari complessi di risoluzione dei problemi, collaborazione globale e pensiero strategico in tempo reale. Cfr. *Videogiochi e terapia: dallo stetoscopio al joystick?* (27/10/2023): [https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj88MPQgYmKAxW6hv0HHRTLEIAQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fveracura.network%2Fvideogiochi-terapia%2F&usg=AOvVaw2Gidwp\\_hciFv5kIjrP9cRZ&opi=89978449](https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj88MPQgYmKAxW6hv0HHRTLEIAQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fveracura.network%2Fvideogiochi-terapia%2F&usg=AOvVaw2Gidwp_hciFv5kIjrP9cRZ&opi=89978449) (consultato, 02/12/2024).

<sup>11</sup> Cfr. Organizzazione Mondiale della Sanità, *International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11)*, § 6C50: *Gaming Disorder*, 2018. Organizzazione Mondiale della Sanità, ICD-11, Ginevra 2019.

<sup>12</sup> Cfr. i punti nn. 28 e 36 della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022, *Esports e videogame* e la posizione assunta dal Consiglio dell’Unione europea il 24/11/2023. Bocci, Virgilio, *Videogiochi* cit.

<sup>13</sup> Cfr. A. Coni, *Lo sport mondiale di fronte alla sfida del covid-19. Tra sospensione delle competizioni, stabilità dei contratti, definitiva emersione degli e-sports, in vista di una difficile ripartenza*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* 1 (2020) spec. 121-131.

<sup>14</sup> Il riferimento è all’evento del 2025 in Arabia Saudita; alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono state altresì inserite competizioni virtuali a contenuto sportivo.

<sup>15</sup> Cfr. M. Aiello, *La dimensione ludica dello sport nella storia*, in *Sophia. Ricerche su i fondamenti e la correlazione dei saperi* 2 (2016) 166-179.

<sup>16</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 24/02/1928, in *Giur. it.* (1928) 141; C. Roxin, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, (trad. it.) S. Moccia (cur.), Napoli 1986, 14. F. Caringella, S. Mazzamuto, G. Morbidelli, *Manuale di diritto penale*, Roma 2013, 705, 734.

dall'interprete categorie concettuali e giuridiche esistenti e se necessario plasmate nuove, sono state rese moderne chiavi di lettura di istituti e precetti<sup>17</sup>.

Affrontando problemi di legittimazione, estensione ed autonomia dell'apparato, indagato alla luce della complessità che lo denota, i giudici hanno accordato soluzioni alle singolari fattispecie sottoposte. Tra autoregolamentazione e legislazione, nazionale ed internazionale, comandi ed esortazioni, si è giunti, gradualmente e lentamente, ad un riconosciuto sistema giuridico settoriale in grado di provvedere alle storture, di volta in volta, palesatesi.

Fu in nome della civile compostezza che per gli eventi agonistici sin da subito si segnalò la necessità di controlli e regole in funzione dell'incolumità e dell'ordine pubblico<sup>18</sup>. Già sul finire degli anni'20 del secolo scorso però, per gli illeciti e i soprusi avvenuti in occasione di gare si ricercavano principi teorici a sostegno della loro tollerabilità (consuetudine, consenso, autorizzazione), chiarendo che finalità superiori scriminassero alcune violazioni<sup>19</sup>. Si è ampiamente dibattuto dei rischi insiti nella pratica agonistica ed i conseguenti sacrifici sono stati limitati, sopportati e supportati con argomentazioni ed appigli correlati al contesto storico-politico, ma anche normativo e valoriale di riferimento. Ricorrendo a canoni che, nel bilanciare i diritti-beni coinvolti, ne preservassero l'essenza e l'utilità<sup>20</sup>.

Se nel 1940 l'avv. Augenti riferiva che allo «Stato interessa che da determinate competizioni, nelle quali è accentuata la violenza, sorga un miglioramento, un progresso nella costituzione e nello sviluppo della razza». Precisando che «tra i due danni – quello non frequente di eventi dolorosi e quello che deriverebbe dall'impedire le competizioni – preferisce il primo»<sup>21</sup>. Sin dai primi anni della Costituzione repubblicana si impose però, anche nelle gare, la primaria tutela della salute psico-fisica della persona, convenendo che l'esercizio sportivo, in assenza di un'espressa prescrizione<sup>22</sup>, doveva reputarsi oggetto di una situazione costituzionalmente raccomandata proprio per le sue benefiche ricadute sull'individuo e la popolazione<sup>23</sup>.

Il dibattito avviato ha consentito di fissare i presupposti e le condizioni in cui un'azione veemente o logorante rimane nella prassi corretta, pertanto non solo va sottratta a sanzione, ma incentivata. Sono state intraprese innumerevoli iniziative per consentire, superando barriere culturali, infrastrutturali ed economiche, l'accesso a sempre nuovi gruppi: fanciulli, donne, anziani, disabili, stranieri, detenuti.

<sup>17</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 23/05/2005, n. 19473, in Caringella, Mazzamuto, Morbidelli, *Manuale* cit. 735, 738. In virtù di interpretazione analogica sono state individuate cause di giustificazione, tra le quali l'attività sportiva. Cfr. App. Roma, 14/01/1952, in *Arch. Pen.* 2 (1952) 435; Pret. Arezzo, 19/01/1961, in *Riv. dir. sport.* (1962) 77.

<sup>18</sup> Cfr., per il periodo fascista, ASN, *Questura di Napoli, Archivio di Gabinetto, Gab.*, II, *Disp. di massima, Gare sportive, 1925-1936*, fs. 36/5, nota del Ministero dell'Interno, Direzione generale della P.S., Div. affari gen. e riservati, prot. n. 26487-R, 14/07/1925, n. 5268.

<sup>19</sup> Cfr. S. Foderaro, *L'omicidio e la lesione personale in competizione sportiva*, in *Riv. Pen.* 1 (1930) 50ss.

<sup>20</sup> I regolamenti assunsero una funzione giuridica vitale perché sopivano il rischio insito nello sport, disincentivando condotte inadeguate, sanzionate: «oltre che dalla squalifica o da altri effetti che si ripercuotono in quel particolare ordinamento giuridico [sportivo], dal fatto che la lesione si qualifica come colposa con tutte le conseguenze che si riflettono e che anzi dipendono dall'ordinamento giuridico statale» ivi 23s. Cfr. A. Simone, *Il delitto sportivo tra etica e diritto. Il contributo di Aldo Pannain*, in *Archivio penale* 2 (maggio-agosto 2021) 1-34.

<sup>21</sup> La carica aggressiva ed i suoi possibili pregiudizi sono stati scusati sino a spingersi a bizzarri paragoni: «anche in una operazione chirurgica, dall'intervento, considerato come fatto lecito, può derivare la morte»; G.P. Augenti, *Il rischio sportivo*, in *Il diritto sportivo* 1.1 (marzo-aprile 1940) 23ss.

<sup>22</sup> Cfr. Assemblea Costituente, XCVII, seduta pomeridiana di sabato 19 aprile 1947, Presidente Terracini, intervento, sul titolo II della parte I della Costituzione, dell'On. Pajetta, 3088ss. tratto da www.camera.it. Vedi L. Lacchè, *La Costituzione italiana e il Buongoverno*, in *Giornale di Storia costituzionale* 16.2 (2008) 6.

<sup>23</sup> Cfr. Trib. Milano, 17/07/1967, *Pastori c. Foschi*, in *Nuovo diritto* (1968) 245.

Con l'ampliamento delle discipline qualificate come sportive e con l'accrescere del numero degli atleti e dei canali di ingresso al circuito agonistico, si è scalfita quell'iniziale idea di diletto di giovani e sani aristocratici, ancora dominante nelle Olimpiadi ripristinate nel 1896 dal barone de Coubertin<sup>24</sup>. Superandola, lo sport è stato innalzato a strumento di inclusione ed emancipazione, laboratorio di crescita civile ed umana, ambendo a qualificarsi diritto essenziale<sup>25</sup>. Sono state apprezzate cautele e misure protettive, in particolare per minori e vulnerabili, e sono stati promossi con svariati progetti e finanziamenti i buoni esempi inclusivi di sport e di campioni.

### **3.- Il parametro della ragionevolezza.**

L'introduzione degli e-sport tra le discipline olimpiche ed il supporto da parte dello Stato richiede, oltre che precise linee guida, di attenzionarne le criticità e far fronte alle ingiustizie, ai problemi inerenti la sicurezza ed il divario digitale.

L'incertezza organizzativa e l'inadeguatezza normativa, il difetto di tutele e questioni con ricadute pure penali, quali violenza, frode o pirateria, sono aspetti già esaminati nell'ambito propriamente sportivo<sup>26</sup>. Siccome, nonostante taluni contenuti innovativi e singolarità, appaiono evidenti i punti di contatto e le somiglianze del mondo e-sportivo e dei suoi ampliamenti con quest'ultimo, si sollecita, se non l'assorbimento, almeno un costruttivo raffronto prima di agognare un'alluvionale regolamentazione puntuale.

In merito all'e-sport sinora rivelatosi veicolo di innovazione, ma pure fonte di vecchie e nuove fragilità, pur non volendo sindacare pressioni dovute a necessità politico-economiche più che giuridiche e la libertà di intervento del legislatore<sup>27</sup>. Potrebbe auspicarsi che, nell'esercizio del suo potere di vagliare diversamente situazioni e fatti socio-giuridici ai fini del ricorso a discipline differenziate, il Parlamento persegua accortamente la ragionevolezza, quale canone dell'adeguato – non eccessivo – esercizio del potere normativo<sup>28</sup>.

La Corte Costituzionale si è avvalsa, da custode dei pilastri dell'assetto ordinamentale<sup>29</sup>, di tale garantistico criterio per controllare buonsenso ed equilibrio delle scelte normative, senza separare la

<sup>24</sup> Cfr. M. Xie, *Discussing the impact of the Olympics on women's right*, in *Academic Journal of Humanities & Social Sciences* 4.12 (2021) 55-59; spec. 55. Cfr. A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Torino 2021, 119-124, spec. note. Id., *Agonismo e disabilità sportiva. Storia di diritti e discriminazioni*, in *Iura and Legal Systems* 9 (gennaio- marzo 2022) 12-24.

<sup>25</sup> G. Scarchillo, A.M. Quondamstefano, *E-Sport tra Francia e Repubblica di San Marino: Un modello per l'Italia? Ipotesi e prospettive di diritto comparato*, in *Riv. dir. sport.* (2023) 573-610, spec. 582s., nn. 24, 25.

<sup>26</sup> Cfr. E.M. De Leo, *Esport e Olimpiadi: il CIO tra l'entusiasmo e le criticità da superare* (30/04/2024), in <https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjlvf2V-42KAxVzwAIHHX9SCccQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.italiaoggi.it%2Fsettori%2Fsport%2Fesport-e-olimpiadi-il-cio-tra-lentusiasmo-e-le-criticita-da-superare-domn1mrp&usg=AOvVaw3bV8VvYEIJWqhEbFiaIpJf&opi=89978449> (consultato, 04/12/2024).

<sup>27</sup> Cfr. A. Pizzorusso, *Il controllo della Corte costituzionale sulla discrezionalità legislativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* (1986) 797s. Per la Corte Costituzionale, il legislatore ha piena discrezionalità, non sindacabile, nelle scelte di politica, purché non comportino discriminazioni intollerabili fra situazioni similari.

<sup>28</sup> Cfr. D. Luongo, *Il giudizio costituzionale*, in O. Abbamonte (cur.), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, Torino 2015, 187. Cfr. G. Abbamonte, *Il processo costituzionale italiano*, 1, Napoli 1957, 179-187.

<sup>29</sup> «La giurisprudenza della Corte Costituzionale è negli ultimi anni molto attenta a riaffermare il proprio ruolo: spesso la stampa, e talvolta anche qualcuno di noi, dice che lo fa per difendere se stessa; ma a me non preme che la Corte voglia difendere il suo ruolo, mi preme invece che la Corte stia difendendo l'ordinamento». Così, R. Bin, *Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica*, Giornate di studio sulla giustizia amministrativa, Castello di Modanella - Rapolano Terme/Siena 8-9 giugno 2018, 8.

ragionevolezza dalla proporzionalità<sup>30</sup>. Definita razionalità pratica, intesa quale uso della ragione vicina al senso comune, è stata adoperata per moderare la discrezionalità alla luce delle motivazioni sottese al pregetto. La Corte valutando «se il punto di bilanciamento fissato dal legislatore sia equilibrato e non annulli la protezione di uno degli interessi in gioco, violando così uno dei principi costituzionali»<sup>31</sup>, ha fatto sì che il giudizio sulle leggi, non investendo solo la legittimità, ma anche il merito delle opzioni, fosse assimilato all'eccesso di potere<sup>32</sup>.

Attraverso le nuove tecniche di giudizio, come il bilanciamento costituzionale, i principi della Carta hanno così influito sulle scelte della politica<sup>33</sup>. Da qui l'augurio che la ragionevolezza orienti, come ricorrente monito della Corte, il legislatore anche in materia di e-sport.

Nel contempo, specie alla luce della pedagogia giudiziaria<sup>34</sup> di cui è capace il Giudice costituzionale, occorre dare atto che siffatto parametro con il passare degli anni si è fortemente dilatato. Nato nell'ambito dei giudizi sul principio di egualanza per valutare se le differenziazioni introdotte con legge fossero con esso compatibili, se cioè il Parlamento avesse trattato in modo diseguale soggetti e fatti uguali o allo stesso modo casi diversi, è passato dal riferirsi all'egualanza come indice di non arbitrarietà al dibattere della ragionevolezza o meno della disciplina legislativa, sino ad emanciparsi dal presupposto iniziale. La Corte ha, infatti, dichiarato incostituzionale una disposizione non più in virtù dell'art. 3, co.1, Cost., ma perché irragionevole “tout court”<sup>35</sup>. Il criterio di ragionevolezza ha progressivamente «guadagnato autonomia rispetto alla stessa Costituzione»<sup>36</sup>, mostrando capacità conformativa di ogni valore, carattere pervasivo, divenendo «principio costante e onnipresente»<sup>37</sup>.

La giurisprudenza (dall'ambito penale al civile, dall'amministrativo sino al tributario), nel rispetto della Carta ed in aderenza al principio di leale collaborazione nei rapporti tra soggetti ed enti, si è ampiamente ispirata nei suoi giudizi al canone della ragionevolezza e dunque ai suoi sviluppi e

<sup>30</sup> Cfr. Corte Cost. sent. n. 220/1995 e n. 2/1999, riportate in M. Fierro (cur.), *La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee*. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese, Roma, 25-26 ottobre 2013, Corte Costituzionale, Servizio studi, Roma, luglio 2013, 9.

<sup>31</sup> Nel caso in cui è il giudice ordinario a rispondere al ricorrente, in assenza di una legge e senza investire la Corte costituzionale, si ritrova a dover compiere il bilanciamento tra diritti e interessi. «L'inerzia del legislatore giustifica che lui si avventuri a rispondere alla domanda del privato, per non denegare giustizia: ma il bilanciamento dei diritti non è di sua competenza, spetta al legislatore fissarlo e alla Corte costituzionale controllarne la accettabilità». Bin, *Principio* cit. 8.

<sup>32</sup> Cfr. P. Zicchitti, *Le zone franche del potere legislativo*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca, Torino 2017, 362-390.

<sup>33</sup> Sul punto già A. Anzon, *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in R. Romboli (cur.), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino 1991, 31ss.

<sup>34</sup> Luongo, *Il giudizio* cit. 188.

<sup>35</sup> Cfr. A. Celotto, *Commento all'art. 3, 1° comma*, in *Commentario alla Costituzione*, 3 voll., R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (curr.), Torino 2006, 83. G. Zagrebelsky, V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*, I, *Storia, principi, interpretazioni*, Bologna 2018, 170s.

<sup>36</sup> G. Scaccia, *Controllo di ragionevolezza delle leggi e applicazione della Costituzione*, in *Nova juris interpretatio*, Roma 2007, 286-302.

<sup>37</sup> Cfr. L. Paladin, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir.*, Agg., 1, Milano 1997, 899ss., in particolare par. 1, richiamato in *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta 13-14 ottobre 1992, Milano 1994, in M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, *Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiane, portoghese e spagnola*, 1-19, spec. 2.

corollari quali bilanciamento di interessi ed adeguatezza delle scelte. A riprova, possono richiamarsi dattate pronunce che hanno applicato tali criteri pure alle fattispecie in materia sportiva così come recentissime sentenze rese all'interno del suo sistema di giustizia<sup>38</sup>.

Nel giovane ordine costituzionale, le Corti hanno posto limiti alla foga agonistica ed assicurato egualanza di condizioni di gara agli avversari, soppesando rischi e responsabilità riguardo all'età, professionalità, circostanze di gioco (allenamento, campionato) e sua tipologia, in una costante opera di accomodamento tra gli interessi legati alle competizioni e le tutele da assicurare alla persona. La casistica è ricca di decisioni volte a circoscrivere i casi in cui la lesione all'integrità fisica va giustificata. La magistratura, partendo dal presupposto che la partecipazione alla gara può richiedere l'assunzione di una condotta aggressiva e l'accettazione della possibilità di subire danni, ha individuato specifiche cautele per attenuare tali eventualità. Predisponendo ragionamenti ad *hoc* per situazioni differenziate, come nelle ipotesi di sport in cui la violenza fa parte delle regole del gioco distinti dalle pratiche da cui è, invece, esclusa<sup>39</sup>. La *scientia iuris* con l'elaborazione del concetto di rischio consentito ha immaginato che il grado di pericolo della disciplina e la sua ammissione dovessero guidare il giudizio di responsabilità, graduandolo a seconda, appunto, dell'attività fisica praticata e delle condizioni dell'atleta.

Tra le pieghe del silenzio normativo, la Cassazione ha ritenuto di riscontrare la rilevanza della condotta quando il soggetto mancasse di attenersi alle regole, comprese quelle di prudenza e cautela, elaborate per ciascuno sport. In presenza di violazione dei precetti dovuta non ad un intento lesivo, ma legato alla competizione, si è ritenuto che dovesse escludersi il reato doloso, aggiungendo che per configurare la colpa bisognava verificare in concreto il superamento del pericolo accettato<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> In funzione del contemperamento di interessi contrapposti, «la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento); l'amministrazione e/o il giudicante in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In virtù di tale principio, l'azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza»; CFA, Sez. Un., Decisione n. 0110/2022-2023 Registro procedimenti n. 0138/CFA/2022-2023 che richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 20/02/2017, n. 746 e Sez. IV, 22/05/2013, n. 964, in <https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/massime/110cfa2022-2023i/#:~:text=Ragionevolezza%3A%20Parallelamente%2C%20la%20ragione> (consultato, 05/02/2025).

<sup>39</sup> Proc. Rep. Trib. Roma, 31/12/1948, in *Riv. dir. sport.* 1.2 (1949) 54ss., con nota di G. Onesti, *Osservazioni sulla responsabilità per la morte o le lesioni prodotte in un incontro di pugilato*. Cfr. Cass., Sez. IV, 22/11/1961, in *Giur. it.*, Rep. 1962, v. *Omicidio colposo*, 12; App. Milano, 14/10/1960, in *Riv. dir. sport.* (1961) 196, con nota critica di F. Rosi Cappellani, *In tema di responsabilità negli allenamenti per combattimenti di pugilato*. Vedi pure, Trib. Bari, 22/05/1963, in *Giur. merit.* 2 (1964) 71; Trib. Milano, 14/01/1985, in *Foro it.* 2 (1985) 218. Cfr. C.F. Grossi, voce *Responsabilità penale*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino 1968, 707ss.; A. Ross, *Colpa, responsabilità e pena*, (trad. it.), B. Bendixen, P.L. Lucchini (curr.), Milano 1972, 95; G. Forti, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano 1990, 668; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Padova 2007, 275ss.

<sup>40</sup> Sul rischio sportivo, cfr. Cass., Sez. II, 09/10/1950, in *Riv. dir. sport.* 1-2 (1950) 107; Cass., Sez. Un., 26/02/1955, ric. Cicinelli, in *Arch. pen.* 2 (1955) 234, Cass., Sez. Un., 13/11/1958, n. 3702, in *Riv. dir. sport.* (1961) 74; cfr. Pret. Bari, 09/03/1962, in *Arch. pen.* 2 (1962) 665ss. Tra i recenti orientamenti della Cassazione si trova una ricostruzione analoga a quello tracciato negli anni '50 del secolo scorso: «la ricorrenza dell'esimente è stata opportunamente circoscritta e condizionata al rispetto, in principio, delle norme disciplinanti ciascuna attività, richiedendosi altresì, all'atleta di adeguare la condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza, dovendo la pratica essere controllata in ogni momento e, per quanto può essere consentito dalle specifiche finalità agonistiche, dal senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità e della vita dell'avversario e dei terzi», Cass., Sez. II, 09/10/1950, in Cass., Sez. IV, 25/02/2000, n. 2286; Cass., Sez. V, 13/02/2009, n. 17923, riportate in Caringella, Mazzamuto, Morbidelli, *Manuale* cit. 735.

Per quanto riguarda l’attualità, la Corte federale d’Appello della FIGC, nel richiamare il «consolidato indirizzo giurisprudenziale», dal combinato disposto degli artt. 12, co. 1, e 44, co. 5, del CGS, ha tratto che la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi e deve essere effettiva ed afflittiva: «Tali principi vanno coordinati e temperati con quello di proporzionalità», il quale «impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato», e vanno saldamente legati a quello «di ragionevolezza, quale criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento)». Il giudice «in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali». Ribadendo che facendone corretta applicazione, «in un’ottica di temperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione». Ha tenuto a ribadire che «deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa»<sup>41</sup>.

Il giudizio di ragionevolezza, come tecnica interpretativa, viene impiegato altresì dalle più importanti Corti europee ed extraeuropee (tra cui Corte suprema degli U.S.A., Tribunale costituzionale federale tedesco)<sup>42</sup>, circostanza anche questa di sicuro interesse ai fini dell’indispensabile raccordo tra discipline e statuzioni applicabili all’esteso ed interconnesso spazio dell’e-sport<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Cfr. CFA, Sez. I, Decisione n. 0057/CFA/2024-2025, Registro procedimenti n. 0055/CFA/2024-2025. V. pure, CFA, Sez. I, n. 22/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 120/2023-2024; CFA, Sez. Un., n. 67-2022-2023; in <https://www.bing.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.figc.it%20%E2%80%BA%20it%20%E2%80%BA%20federazione%20%E2%80%BA%20giustizia-sportiva%20%E2%80%BA%20massime&form=IPRV10> (consultato, 05/02/2025).

<sup>42</sup> Cfr. Corte Edu, 08/06/1976, *Engel c. Paesi Bassi*; Corte Edu, 04/03/2014, *Grande Stevens e altri c. Italia*. C. Giust, 20/03/2018, C-524/15 Menci, in <https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj34uZ4ayLAXUIgP0HHQcSJZMQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ratioiuris.it%2Fle-sanzioni-disciplinari-sportive-nelle-piu-recenti-decisioni-del-tribunale-federale-figc%2F&usg=AOvVaw1QKcZxQ3hnUocprU-PiAZV&opi=89978449>. Inoltre, il Supremo giudice, con ordinanza n. 32062/2024, ha asserito che «sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Cost. n. 467, 19/12/1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell’Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità». Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di «principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli Stati membri» (cfr. Corte UE, sent. 08/03/2022, C-205/20). Più in particolare, «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall’Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti [...] tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell’azione del legislatore e dell’Amministrazione», in <https://www.bing.com/ck/a/?!&p=2115b2c1d8ebccf7b6f07a09370580bf8ec61a9cd22f0d325bd8a00bd684d7a5JmltdHM9MTczODU0MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=24068560-e4dd-6b07-2a1e-9119e5ea6a29&psq=principio+di+ragionevolezza+spiegazione&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc3R1ZGlvY2VyYm9uZS5jb20vcHJpbmNpcGktZGkcmFnaW9uZXZvbGV6emEtZS1wcm9wb3J6aW9uYWxpGEtYWxsYS1iYXNlWRlbGxhemlvbmUtYW1taW5pc3RyYXRpdEv&ntb=1>. Cfr., pure, *Enciclopedia on line, Treccani, Ragionevolezza delle leggi*, in <https://www.bing.com/ck/a/?!&p=3d7d48ab86e9a46a93d67742a259dcfbe3f997f905913e0314f17f6701b8ce9cJmltdHM9MTczODU0MDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=24068560-e4dd-6b07-2a1e-9119e5ea6a29&psq=il+principio+di+ragionevolezza&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudHJIY2NhbmkuaxQvZW5jaWNsb3BIZGlhL3JhZ2lvbmV2b2xlenphLWRlbGxILWxlZ2dpLw&ntb=1> (consultato, 03/02/2025).

<sup>43</sup> Interessanti spunti in R. Romboli, *Il giudizio di ragionevolezza: “una nozione di famiglia, non suscettibile di definizione esaustiva”*, in C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di Cosimo, A. Guazzarotti, C. Mainardis (curr.), *Scritti per Roberto Bin*, Torino 2019, 567-577. Cfr. P. Barile, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Il*

Da parametro con cui stabilire se la specialità di una materia autorizzi deroghe od eccezioni al diritto comune, giustifichi cioè la predisposizione di un diritto settoriale; se come criterio interpretativo, pure della realtà, nel rapporto tra fonti di grado diverso serve a valutare la legittimità di una norma, tra quelle di pari grado diviene strumento per evitare o risolvere conflitti, volto a soluzioni concilianti. Partendo dal presupposto di non discriminare, senza ragione, situazioni uguali o accomunare situazioni diverse, si può dunque aspirare ad una razionalità tangibile e sistematica orizzontale e verticale, interna ed esterna, in cui anche l'e-sport possa assestarsi.

#### **4.- La Costituzione tra buone leggi e prudenti interpretazioni.**

Come argomentato dal prof. Fioravanti, l'attuale Stato costituzionale vuol far prevalere «la Costituzione in funzione di tutela dei diritti fondamentali, essenzialmente per il tramite della giurisprudenza», preservando «fermo e garantito uno spazio di discrezionalità politica, al cui interno la potestà legislativa riafferma la sua *potestas*». Affinché lo svolgersi del processo d'interpretazione, di concretizzazione e di attuazione dei precetti costituzionali possa essere condiviso, avversi attraverso più vie, non tramite l'unica strada della legge. In particolare, il dialogo tra Corte, legislatore e giudice, o ancora il perdurante e fisiologico stato di possibile tensione tra legislazione e giurisdizione si mostra «costitutivo», artefice, tramite convergenza di volontà e compromesso, «di un ordine che non si realizza in un punto e nelle sue diramazioni per via retta, ma attraverso la tensione che si determina tra due fuochi, come nella figura geometrica dell'ellisse»<sup>44</sup>.

Presso i Costituenti sembrava persistere «il modello della tradizione» per cui la Costituzione non era percepita come norma giuridica direttamente applicabile al caso, ma «*loi politique*» che deferisce al solo Legislatore la concretizzazione dei suoi enunciati ed al giudice il ruolo di mero esecutore della volontà di quest'ultimo. Successivamente, con l'operato della Corte costituzionale e la riflessione scientifica<sup>45</sup>, a fronte dell'esigenza di scelte convergenti nella sua attuazione all'interno di una società plurale, è emersa l'autonoma forza disciplinante della Carta e dunque la necessità della collaborazione dei giudici chiamati ad interpretare e realizzare la norma costituzionale con i suoi principi. Tale coinvolgimento ha consentito alla Costituzione di scendere «dall'empireo in cui qualcuno avrebbe voluto limitarla, e iniziare a vivere nella concreta e quotidiana esperienza dell'ordinamento»<sup>46</sup>.

Autorevole dottrina ha segnalato che uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni, non immaginabile dai «nostri padri fondatori», è proprio «il radicamento della Costituzione nella società». In essa troviamo la base delle nostre aspettative che «radicando in uno dei principi costituzionali, si trasformano in una pretesa di diritto che può essere rivolta al giudice». Potremmo affidarci al legislatore «perché è a lui che spetta il compito di modellare nelle leggi i nostri diritti; ma, si sa, il nostro legislatore è lento, deve superare mille obiezioni e mediare». La natura pluralista è un connotato profondo della Costituzione che le ha consentito di attecchire, essa «è ricca di principi e le persone li usano per fondare le loro multiformi richieste di riconoscimento di diritti, richieste che

*principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparativi*, Milano 1994, 21; Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1992, 168.

<sup>44</sup> M. Fioravanti, *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Costituzioni del novecento*, Torino 2021, 383.

<sup>45</sup> Cfr. Associazione Nazionale Magistrati, *Atti e commenti*, XII Congresso Nazionale, Brescia-Gardone, 25-28 settembre 1965, Roma 1966, 309ss., per le risoluzioni riportate.

<sup>46</sup> Fioravanti, *Lezioni* cit. 378s.

rivolgono ai giudici. I quali, per altro, non possono rifiutare di rispondere, perché sarebbe denegata giustizia»<sup>47</sup>. La Costituzione, le elaborazioni della sua Corte e la giurisdizione si avvalorano dunque come fecondo laboratorio di tutele e di progresso socio-giuridico anche rispetto a fenomeni ed eventi innovativi e complessi che urgono, come l'e-sport, di riconoscimento di garanzie e diritti, nonché di pragmatiche pianificazioni.

Tali assunti confermano il ruolo determinante svolto dai giudici, non solo costituzionali, ed in generale dagli interpreti che in un costante dialogo con le fonti, ma pure con gli avvenimenti concreti, devono dare risposte e guidare scelte moderate svelando, con logica aperta ed illuminandone il significato, tutte le possibilità applicative che il diritto vigente, dello Stato come dello sport, nazionale e non, racchiude e consente.

Occorre partecipazione e collaborazione, ma soprattutto «l'apertura della ragione sui dati della realtà»<sup>48</sup> e, non a caso, il giudizio di ragionevolezza, piuttosto che fondare su criteri di valutazione prefissati, «si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concreteamente sussistenti»<sup>49</sup>.

Il giudizio di ragionevolezza guarda il contesto, l'esperienza viva, prestando attenzione agli effetti che possono scaturire dalle trasformazioni normative. Necessita di una valutazione prudenziale, in cui l'indagine deve tener conto degli esiti delle leggi, pure in termini di certezza e giustizia, dunque deve stimare adeguatamente le conseguenze che possono derivare da una regola, come da una sentenza, solo apparentemente e frettolosamente ritenuta logica e necessaria.

Per tutte queste ragioni, la stessa Corte costituzionale sospetta delle previsioni legislative non sufficientemente duttili e perciò impermeabili all'imprevedibile varietà dei fatti concreti, con inevitabili ricadute sulla tenuta ed armonia dell'intero ordinamento. La carenza di ragionevolezza della norma si proietta sulla realtà sociale e sull'ordine giuridico, causando instabilità e contrasti.

Sono queste riflessioni a suggerire, sin dove possibile, l'applicazione dei precetti generali come del sistema settoriale sportivo alla realtà dell'e-sport, in particolare quest'ultimo, frutto della sensibilità dei giudici costretti, dalla loro funzione, a non rimandare le decisioni relative ai nuovi accadimenti che reclamano giustizia, si connota per disposizioni bilanciate ed ampie. Benché già nel 1932 Cesarini Sforza sottolineasse la necessità, non più rinviabile, di interrogarsi sulla collocazione, nello Stato ed oltre lo stesso, dell'organizzazione sportiva, dei suoi protagonisti ed enti, sul fondamento e sull'efficacia dei loro poteri e del loro diritto ai fini del progresso dell'intero settore<sup>50</sup>, il legislatore italiano solo nel 1942 con L. 426<sup>51</sup> (sost. dal D.Lgs. 242 del 23/07/1999) ha iniziato a far propri i

<sup>47</sup> Appellandosi alla magistratura si è avvantaggiati in quanto la «richiesta di riconoscimento di un diritto non inciampa quasi mai in un vero contraddittore». Bin, *Principio* cit. 6s., rimanda a S. Bartole, *La Costituzione è di tutti*, Bologna 2012.

<sup>48</sup> Cartabia, *I principi* cit. 17.

<sup>49</sup> Corte cost., 22/12/1988, n. 1130; sull'elemento concreto della valutazione di ragionevolezza si veda anche sent. 19/07/1996, n. 264 (in *Consulta online*). Sul punto, L. Mengoni, *Il diritto costituzionale come diritto per principi*, in *Ars interpretandi* 1 (1996) 97-111, per il quale solo l'esperienza può fornire i criteri del ragionamento giuridico. Cfr. G. Pino, *Diritti e interpretazione*, Bologna 2010, 201ss.

<sup>50</sup> W. Cesarini Sforza, *La teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo*, nota a Cass. Regno, 12/12/1932, in *Foro it.* 1 (1933) 1381-1400.

<sup>51</sup> L. 426 del 16/02/1942, *Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano*, pub. in G.U. 112 del 11/05/1942.

frutti dell'intenso lavoro degli interpreti<sup>52</sup>. Costoro, nel rispetto della gerarchia delle fonti e del principio di autonomia, avevano costantemente operato per munire il settore della capacità di accordarsi agli interessi ed ai postulati guida dell'ordine giuridico generale<sup>53</sup>.

Con tale norma il Parlamento italiano ha riconosciuto l'esistenza dell'organizzazione sportiva e le ha consentito di continuare a regalarsi *iuxta propria principia*. Ogni federazione ha acquisito il potere di emanare norme per la disciplina dei rapporti ed il governo dei soci, al pari degli organismi sociali che vivono *iure proprio*, pur rimanendo legati allo Stato ed operando nella cornice dei suoi principi guida<sup>54</sup>. Lo stesso giurista filosofo aveva constatato l'inevitabile attività di raccordo assicurata di fatto dalle Corti<sup>55</sup>. In merito alla clemenza mostrata nel circuito sportivo per le lesioni all'integrità psico-fisica dei praticanti ammetteva che «un ordinamento, in cui vive una specialissima concezione dei diritti e dei doveri relativamente all'integrità delle persone, preme contro la legge dello Stato che ignora tale concezione indiscussa nelle comunità dei calciatori e dei pugilisti; e i giudici, che si trovano a contatto con la realtà sociale, non riescono a prescinderne, e con ragionamenti non certo irreprensibili dal punto di vista del 'puro diritto', fanno il possibile per esimersi dal condannare il giocatore che abbia leso o ucciso l'avversario»<sup>56</sup>.

Massimo Severo Giannini, nel 1949, nelle sue *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, interrogandosi sugli sviluppi del giovane sistema giuridico settoriale, sottolineava l'indispensabile previsione di «norme per regolare conflitti d'interesse, e per attuare giustizia», proponendo di distinguere l'attività motoria in tre aree: una retta solo dalle disposizioni del sistema sportivo; un'altra dal diritto generale; una intermedia ove le regolamentazioni potevano sovrapporsi, escludersi o confliggere<sup>57</sup>. Lo Stato non poteva disinteressarsi di ambiti sensibili, specie alla luce dei valori contenuti nella giovanissima Costituzione. Precetti degli ordinamenti sportivi voltati a comminare sanzioni con gravi ripercussioni, anche patrimoniali, dovevano essere paralizzati. Per Giannini molti conflitti erano dovuti alla imprecisa formulazione delle norme degli ordinamenti sportivi, che potevano fornire qualificazioni giuridiche dei fatti diverse da quelle contenute nelle leggi generali, reputando dovuta o lecita una condotta vietata dall'ordinamento. Lo stesso si verificava quando le previsioni facevano derivare conseguenze difformi nei due sistemi, o ancora, misure divergenti per la tutela dei diritti, o quando in entrambi si affermava la competenza dei propri organi giurisdizionali. Tuttavia «vi sono casi nei quali i conflitti non si risolvono, o si risolvono solo in fatto, con una mera inoperatività della norma dell'uno o dell'altro ordinamento. Si produce quindi, anche per i rapporti tra ordinamenti statali e sportivi, la nota situazione oggettiva di concorso di normazioni contrastanti». Le sue valutazioni erano volte a produrre studi scientifici specifici ed a lavorare sulla materia, i tempi si presentavano all'acuto giurista già maturi per un esplicativo intervento normativo<sup>58</sup>. Ma solo l'art. 1, D.L. 200 del 19/08/2003, conv. in L. 280 del 17/10/2003, ha operato precise ripartizioni ed ha espressamente chiarito, per neutralizzare le divergenze con la legislazione

<sup>52</sup> Cfr. A. Albanesi, *Come nasce il diritto sportivo*, in *Il diritto sportivo* 1 (1940) 8ss. Cfr. Id., *Commento alla legge sull'ordinamento del Coni*, in *Il diritto sportivo* 3 (1942) 41ss. e 4-5-6 (1942) 61ss.

<sup>53</sup> Per la giurisprudenza, cfr. V. Frattarolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, II ed., *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, diretta da G. Levi, Milano 2005.

<sup>54</sup> R. Morzenti Pellegrini, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano 2007, 96ss.

<sup>55</sup> Cfr. Cass. Regno, 01/07/1926, in *Foro it.* 1 (1926) 1149.

<sup>56</sup> Cesarin Sforza, *La teoria* cit. 1389.

<sup>57</sup> M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.* 1-2 (1949) 10-28.

<sup>58</sup> *Ivi*, 26.

e giurisdizione statuale, che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello generale sono regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica di situazioni soggettive connesse con l'ordinamento sportivo<sup>59</sup>. Sino a quel momento il ramo ha perciò continuato a coesistere con il diritto generale attraverso acute soluzioni frutto del costante lavoro delle Corti e della scienza giuridica, consentendo al legislatore un intervento successivo meditato, coordinato ed organico.

Il diritto applicato allo sport potrebbe rappresentarsi come risultato, non isolato, della fusione fra elaborazione giurisprudenziale e dottrinale da una parte, e produzione legislativa dall'altra, nella misura in cui quest'ultima, oltre a compiere scelte a lei riservate, ha formalizzando e cristallizzando le riflessioni delle prime e, dunque, i parametri di ragionevolezza da loro elaborati, sperimentati e collaudati.

Nella costante ricerca di soluzioni di equilibrio, la normativa che ne è derivata, ricorrendo sovente a rimandi normativi, clausole generali e principi costituzionali, oltre che all'autonomia dei privati, ha ereditato il senso e la capacità di aggiornarsi, rimodellarsi ed adattarsi alle nuove istanze ed interessi senza dover necessariamente attendere le lungaggini delle scelte politiche e le traversie degli scontri parlamentari da esse dipendenti.

### **5.- Un avanzamento giuridico e tecnologico.**

Le ricostruzioni tracciate suggeriscono in merito a videogiochi dai contenuti non conformi ai principi della Carta Olimpica, nonché a Costituzione, di fissare i margini della loro accettabilità, adottando precauzioni e prediligendo titoli che, se pur non qualificati sportivi in senso stretto e pur se a tratti biasimevoli, si reputino comunque capaci di produrre effetti pregevoli (pedagogici, curativi, inclusivi). Rispetto a tali ipotesi, come avvenuto nello sport tradizionale ed in linea con il diritto di alfabetizzazione digitale, occorre definitivamente abbandonare l'immagine elitaria del contesto videoludico, costituito negli anni'70 da soli esperti ed intelligenti studenti ed informatici delle prestigiose università, ed adoperare risorse per consentire a tutti la possibilità di usufruire, in maniera affidabile, della connettività ad Internet e delle piattaforme<sup>60</sup>, oltre che lavorare per l'industria videoludica diroccando stereotipi ed emarginazioni. L'e-sport può d'altro canto costituire uno spazio innovativo per un più agevole inserimento lavorativo dei disabili spesso esclusi, a causa di lunghe distanze territoriali, barriere architettoniche e logistiche, dai circuiti occupazionali tradizionali. La più recente riflessione scientifica è volta ad individuare efficienti interventi regolatori ed adeguate

<sup>59</sup> Per l'autonomia dell'organizzazione sportiva e della sua giustizia è apparso fondamentale il riparto tra le materie; per quelle richiamate dall'art. 2 (questioni tecniche e disciplinari) non è stato previsto l'intervento del giudice statale, se considerate irrilevanti per la tutela garantita dall'art. 24 Cost. Ricorso ammesso per gli ambiti non riservati alla giustizia settoriale, dopo aver esperito i suoi gradi interni e fatte salve le clausole compromissorie previste da statuti e regolamenti del Coni e delle federazioni. Cfr. sulla L. 280 del 17/10/2003 e sull'autonomia del sistema di giustizia sportivo, G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano 2010, 228ss. Vedi, Morzenti Pellegrini, *L'evoluzione* cit. 195ss.; F. Bagattini, A. D'Avirro, M. Ducci, M. Giglioli, A. Mastromatteo, M. Messeri, M. Taddeucci Sassolini (curr.), *Commento al nuovo Codice di giustizia sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici*, Prefazione di G. Quattrocchi e Introduzione di A. D'Avirro, Milano 2008, XIII-XVIII.

<sup>60</sup> Cfr. Consiglio d'Europa, *Council of Europe Strategy for the rights of the child (2016 2020): Children's human rights*, Strasburgo, 2016. Nazioni Unite, Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*, UN Doc. CRC/C/GC/25, 2 marzo 2021. Unione europea, Commissione europea, *A Digital Decade for children and youth: the new European strategy for a better internet for kids (BIK+)*, 2022.

politiche sociali di loro inquadramento nel settore, che si mostrino coerenti con la nuova concezione di disabilità e con i processi di riforma promossi dall’ordinamento sovranazionale<sup>61</sup>. Ma, in ogni caso, occorre preliminarmente, anche con l’ausilio di organizzazioni di categoria rappresentative dei più vulnerabili, intensificare il dialogo con le aziende che immettono o governano sul mercato prodotti e competizioni di e-sport, senza trascurare la disciplina già predisposta per l’acquisto e la tutela dei consumatori (ora non più possibili acquirenti del solo prodotto-videogioco sponsorizzato con la gara, ma pure dell’intrattenimento offerto dalla stessa).

Non deve trascurarsi poi, che le stesse strategie di mercato devono attingere o comunque accordarsi a specifici aspetti giuridici relativi al diritto d’autore, alle opere dell’ingegno, ma ancor più a disposizioni contro la discriminazione ed a garanzia di diritti precipui come della salute degli utenti (dalla vista alle dipendenze), la sicurezza dei dati sensibili e della “privacy”<sup>62</sup>, contenuti in autorevoli disposizioni sovranazionali, testate leggi speciali, ma pure in documenti granitici quale lo Statuto del 1970, nonché incontestabili come la Costituzione<sup>63</sup>.

Il costruttivo confronto o la ponderata assimilazione allo sport si suggeriscono rispetto ad altre comuni piaghe come le partite truccate ed il “doping”, adesso non solo fisico, ma pure digitale. Prioritaria si mostra la predisposizione di strategie di controllo da affiancare a quelle impiegate in passato nello sport ove non sono mancati problemi di inquadramento del bene giuridico tutelato, difficoltà interpretative ed investigative rispetto a sempre nuovi sostanze e metodi impiegati per frodare o alterare le gare, tutte tematiche paventate attualmente per l’e-sport.

La L. 376 del 14/12/2000, «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», frutto di un tortuoso percorso scientifico-culturale e giuridico<sup>64</sup>, dopo anni di tolleranza negli ambienti sportivi ed aspettative disattese<sup>65</sup>, ha fornito una disciplina esauriente in materia di “doping”, prestandosi agevolmente ad adattamenti come avvenuto in riferimento ai supporti

<sup>61</sup> Cfr. Di Carluccio, *Game on: lavoro e inclusione negli e-sport*, in *Scenari* cit. 237-256.

<sup>62</sup> Cfr. su queste tematiche S. Sica, *Responsabilità del provider e diritto d'autore. Ancora una sfida tra Law and Technology*, in P.G. Monateri (cur.), *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, Torino 2024, 1653-1664.

<sup>63</sup> Tuttavia la circostanza che ogni videogioco utilizzato per gli Esport venga sviluppato, distribuito e mantenuto da un imprenditore con lo scopo di massimizzare il proprio profitto condiziona inesorabilmente molti degli aspetti relativi alla “governance” ed alla regolamentazione degli Esport; così J.T. Holden, M. Edelman, T.A. Baker III, *A Short Treatise on Esports and the Law: How America Regulates Its Next National Pastime*, 2020, *University of Illinois Law Review* 2 (2020) 536.

<sup>64</sup> La L. 1055 del 28/12/1950 istituì la Federazione medico-sportiva italiana all’interno del Coni, affidandole la protezione della salute nello sport, ma non indicò i comportamenti vietati e le sanzioni. Nel 1970 il Consiglio di Stato chiarì che le funzioni del sistema settoriale dovevano essere «integrative delle funzioni proprie dello Stato, svolte per il raggiungimento di finalità di interesse generale, quale è quella di assicurare la salute fisica dei cittadini, in conformità del dettato contenuto nell’art. 32 della Costituzione». Tuttavia la successiva normativa «sulla tutela sanitaria delle attività sportive», L. 1099 del 26/10/1971, si mostrò carente in tema di elementi costitutivi dell’illecito ed in merito al bene da proteggere, pur includendo precetti volti a prevenire e reprimere l’illecito comportamento e ad assicurare la regolarità della competizione. L’impiego di sostanze «nocive alla salute» ed idonee a «modificare artificialmente» le energie naturali, il loro possesso negli spazi destinati alle gare, ai partecipanti e al personale, erano puniti con un’ammenda; con la stessa sanzione e con l’esclusione dalla competizione o con il suo annullamento era colpito il rifiuto di sottoporsi all’accertamento antidoping (artt. 4 e 5). Seguirono la L. 522 del 28/11/1995 e la L. 401 del 123/12/1989. Cfr. Cons. St., Sez. IV, 20/10/1970, n. 658, in *Riv. dir. sport.* (1970) 401ss., con nota di A. Marani Toro, *Il Coni e il controllo della Corte dei conti*. Il giudice, nel ricostruire il ruolo e le funzioni del Coni, osservava: «trattasi, evidentemente – come già ebbero a rilevare le S.U. della Suprema Corte di Cassazione con decisione 07.05.1947, n. 693 – di attività integrative delle funzioni proprie dello Stato, svolte per il raggiungimento di finalità di interesse generale».

<sup>65</sup> Cfr. T. Marchese, *Il doping nell’ordinamento generale e in quello sportivo*, Bari 2010, 9-15.

dell'handicap o al raccordo tra giustizia settoriale ed ordinaria. Ha, infatti, introdotto una regolamentazione compiuta secondo cui costituisce “doping” la somministrazione o l’assunzione di sostanze ovvero l’adozione di pratiche mediche idonee ad alterare le prestazioni degli atleti o i risultati dei controlli. Specificando che solo in caso di particolari condizioni patologiche documentate l’atleta può farne uso. Il comportamento è stato configurato come plurioffensivo, ledendo il dovere giuridico della lealtà nelle competizioni e la salute. La legge ha specificato, con una disposizione che consente agevoli interpretazioni estensive, che il divieto di svolgere la pratica sportiva con tecniche, metodologie o sostanze di qualsivoglia natura, che «possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti», sottopone il trasgressore alle squalifiche previste dalla giustizia sportiva ed alle sanzioni irrogate da quella ordinaria (art. 9).

Più che su nuove norme, occorre dunque piuttosto investire nel perfezionamento delle tecnologie di sorveglianza ed intercettazione di condotte illecite ed antisportive, tentando di prevenire o almeno fronteggiare con efficienti contromisure le minacce emergenti. Al cospetto dell’intelligenza artificiale<sup>66</sup>, potrebbero adottarsi sistemi di monitoraggio in grado di identificare potenziali comportamenti dopanti (“software” illegali, raggiri di vario genere)<sup>67</sup> ed analizzare in tempo reale i dati di gioco, vigilando le scommesse “online” ed identificando quelle illegali.

Non stupisce nemmeno che la Federazione internazionale e-sport ha adottato un codice antidoping che rispecchia quello WADA<sup>68</sup>, che probabilmente non avrebbe dovuto duplicare, ma limitarsi a richiamare ed integrare, se l’apparato istituzionale dello sport l’avesse accreditata nel proprio ordinamento.

Fondamentale, in assenza di un impianto e-sportivo formalmente deputato, capire attraverso quale soggetto organizzare le svariate manifestazioni/competizioni, volto ad indirizzare verso metodologie di allenamento e di gioco rispettose delle regole. Di enorme ausilio si mostrerebbe l’individuazione di una struttura riconosciuta e legittimata ad esercitare i suoi poteri per il corretto andamento dell’intero contesto e-sportivo nazionale ed internazionale. Adeguata potrebbe ritenersi, ovviamente, l’implementazione delle discipline degli sport elettronici nelle federazioni, enti ed organi di vertice già operanti per quelli tradizionali<sup>69</sup>.

## 6.- Brevi considerazioni.

Pur non volendo ridurre l’e-sport a mera dimensione dello sport, frutto della sua evoluzione quale vettore/riflesso della cultura dei nuovi tempi – assunto comunque sostenibile<sup>70</sup> – occorre moderare la

<sup>66</sup> Cfr. A. Orlando, *L'intelligenza artificiale per lo sport alla prova del quadro regolamentare europeo*, in *Riv. dir. sport.* 1 (2022) 75-96.

<sup>67</sup> Cfr. D. Granata, *Analisi di tassonomie di minacce applicabili a piattaforme di e-sport*, in *Sport elettronici* cit. 31-41.

<sup>68</sup> Il livello di sofisticatezza dei preparati, in grado di mettere in difficoltà sistemi moderni di controllo, ha mostrato limiti dovuti a legislazioni non omogenee tra gli Stati e a discordanze di applicazione tra le federazioni. L’Italia ha ratificato la Convenzione Unesco sul “doping” ed il Coni ha implementato i principi del Codice Wada (l’Agenzia mondiale per la lotta al “doping”) ed opera come Organizzazione antidoping nazionale (Nado).

<sup>69</sup> Il Coni ed il Comitato promotore e-sport Italia hanno firmato un protocollo d’intesa, 14/01/2022, al fine di offrire alle Federazioni sportive nazionali e Discipline Associate supporto nel potenziamento degli e-sport al loro interno, pur in assenza di un loro riconoscimento ufficiale da parte del Coni.

<sup>70</sup> Cfr. S. Bastanion, *Dal bridge agli e-sport: semplici giochi o vere attività sportive? Prime riflessioni e spunti per un dibattito*, Nota a Corte UE, Sez. IV, 26/10/2017, in *Riv. dir. sport.* (2020) 177-198. Vedi, F.E. Rubino, P.B. Helzel, L. Buliński (curr.), *La metamorfosi dello sport: un approccio multidisciplinare*, Milano 2016.

foga di abbozzare improvvisati sistemi e concetti, sperimentare nomenclature ed ancor più frettolosi precetti che rischino di rendere più caotico un universo giuridico di per sé già tanto evanescente. In un'epoca in cui si ripensano distinzioni avvertite come anguste quali mente-corpo, uomo-donna, vita reale e virtuale, immaginando nuove identità e dimensioni esistenziali costantemente interconnesse, per quel che concerne il ramo dell'e-sport le preoccupazioni vanno probabilmente ridimensionate. È infatti immaginabile che il cammino che si avvia a percorrere non si mostri distinto, ma anzi rischiarato dalle logiche e riflessioni già maturate, e dalle regole e soluzioni già tracciate, per il multiforme mondo sportivo, rivelatosi duttile pure al digitale e da sempre restio a cinte definizioni<sup>71</sup>. Il suo percorso, oltre che dalle nuove tecnologie, è di certo agevolato dalle recenti scelte costituzionali che, vincendo le preoccupazioni operanti nell'immediato dopoguerra, hanno espressamente dichiarato, con possibilità inclusive vastissime, che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme» (art. 33 Cost.).

Tutto ciò non toglie che rimane imprescindibile un approccio comparativo<sup>72</sup> e comunque apprezzabili gli interventi strutturali e normativi, nazionali e non, già compiuti o programmati per le sue peculiarità. Va, infatti, sicuramente segnalato il Codice degli e-sport adottato nel 2023 dalla Repubblica di San Marino che, con l'intento di regolamentarlo, promuoverlo e tutelarlo in ogni sua «forma»<sup>73</sup>, reagisce con sensibilità e lungimiranza alle sfide del settore.

Il Testo, volendosi avvantaggiare della visibilità internazionale e delle opportunità di crescita offerte dall'e-sport, contrasta discriminazioni e violazioni (artt. 2, 10, 65, 68), disciplina in modo coerente il lavoro (art. 4, Titolo II), le libertà ed i diritti da assicurare in tale circuito saldandoli con le tutele offerte dalle leggi dello Stato (artt. 3, 4, 10, 11, 12, 63, 64) e con precipue garanzie per i minorenni (art. 18)<sup>74</sup>. Di sicura ispirazione si presenta la previsione di un articolato apparato di soggetti muniti di competenze e funzioni volte all'avanzamento del campo, composto da Federazioni Nazionali e-sport (art. 25), una Commissione e-sportiva ed un particolare, specie rispetto alle condizioni di procedibilità, sistema di giustizia (art. 59). Utile a fini di controllo ed ordine, ma più attenta alla forma che alla sostanza, sembra l'istituzione del registro delle Associazioni, Società ed Imprese e-sportive alla cui iscrizione si condiziona l'operatività della novella normativa. Sempre senza valicare gli ambiti più propriamente sportivi lasciati espressamente fuori dalla L. 80 del 08/06/2023 (artt. 3, 4, 10)<sup>75</sup>.

<sup>71</sup> Cfr. Liotta, Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano 2023, 15ss.

<sup>72</sup> Di rilievo le esperienze regolamentari già maturate in Francia (a partire dal 2016 su aspetti specifici come i concorsi a premi ed in materia di lavoro, con particolare attenzione per i minori), Cina, Corea del Sud, ed infine San Marino che ha disciplinato l'intero settore con L. 280 del 09/05/2023, *Codice degli e-sport*. Cfr. Scarchillo, Quondamstefano, *E-Sport* cit. 594ss. Ancora, cfr., UNICEF, *Recommendations for the Online Gaming Industry on Assessing Impact on Children*, 2020, disponibile su [unicef.org](http://unicef.org). Sulla fecondità di un'indagine comparativa e di una valutazione in termini storici del rapporto tra sport e giurisdizione, oltre che legislazione, cfr. M. Tita, *Draft, Salary Cap, Financial Fair Play: uguaglianza competitiva e sostenibilità finanziaria nello sport professionistico*, in P. Del Vecchio, L. Giancomardo, M. Sferrazza, R. Stincardini (curr.), *La giustizia nello sport*, I, Napoli 2022, 297ss.

<sup>73</sup> Cfr. art. 1 L. 280 del 09/05/2023 cit.

<sup>74</sup> La L. n. 280 all'art. 18 tutela il lavoro minorile, sottoponendolo ad autorizzazioni e cautele, specie per coloro di età inferiore agli anni sedici. Impone, oltre l'assolvimento degli obblighi scolastici, che «la salute, la sicurezza e la moralità dei giocatori siano pienamente garantite e che ciò non incida negativamente sulla loro educazione e formazione».

<sup>75</sup> Nella relazione introduttiva del progetto di legge si chiarisce la scelta di regolamentare l'e-sport come categoria distinta dallo sport a causa del dibattito in atto sulla loro assimilazione.

Non può omettersi però, che la definizione di e-sport come «qualsiasi forma di attività psico-fisica finalizzata all’ottenimento di risultati in competizioni e-sportive [...] disciplinate da regole istituzionalizzate [...] in cui si esprimono abilità e [...] resistenza, destrezza, potenza, o loro combinazioni, il tutto mediante gli strumenti informatici [...]» (art. 4), fornita al fine dell’esatta applicazione del Codice, non convince affatto. Nel tentativo di connotarlo quale fenomeno a sé, finisce per attestare le sue numerose somiglianze con lo sport, e più che dimostrare una sua precipua identità, ribadisce la stretta familiarità tra le due attività competitive. Creando così incertezze e prospettando ingiustificate disuguaglianze nella loro disciplina, con lesione proprio del parametro della ragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità legislativa.

Non possono essere trascurati i meriti e le segnalate criticità del precedente straniero, soprattutto alla luce di proposte presentate in discussione al Parlamento italiano che sembrano passivamente ricalcarlo e che, allo stesso modo, rimandano plurimi segmenti di disciplina alle norme già vigenti<sup>76</sup>. Quest’ultima tendenza conferma la necessità di frenare la corsa alla legislazione per ottenere garanzie e regolamentazioni già racchiuse in disposizioni precedenti e la cui estensione può operare da subito tramite una misurata interpretazione che, in conformità ai principi costituzionali, eviti o ricomponga possibili contrasti.

Emerge che, al di là di interventi, più o meno estesi, e di problemi di collegamento tra sistemi e fonti che un’adeguata normativa in tema di riparto di interessi, competenze e giurisdizioni può superare, incombe piuttosto uno sforzo di qualificazione della realtà e-sportiva e di riflesso di assoggettamento o meno ad un apparato di norme e di soggetti preesistente. Ma ancor più, preme la necessità di cogliere la sostanza del fatto storico-giuridico e dei motivi/fini che spingono a reclamarne la regolamentazione o che frenano la possibile espressa equiparazione. Senz’altro occorre tenere bene a mente la *ratio* sottesa alle disposizioni che custodiscono la scelta personalista della Carta, come di quelle che ordinano lo sport ed i suoi riflessi, e valutarne la tenuta e l’idoneità al cospetto delle esigenze proprie dell’e-sport e dell’essenza del fluente ecosistema o, addirittura plurimi, ecosistemi sottesi.

In funzione di un prudente e concreto coordinamento, si conferma centrale il ruolo dell’interprete chiamato a realizzare un bilanciamento dinamico, non astrattamente prestabilito, *in primis* tra intervento ed autonomia, ma pure a mediare tra vecchie e nuove norme e valori, a chiarire la *ratio legis*, ma altresì a cogliere e tradurre le istanze ed i loro sviluppi giuridici, agevolando il confronto tra i poteri implicati ed i formanti del diritto, solo così difendendo in modo onnicomprensivo la ragionevolezza e giustizia dei processi decisionali.

Alla luce degli interessi, dei soggetti e degli affari coinvolti, l’ampio ricorso ad un approccio ermeneutico, critico, così come all’autoregolamentazione ed all’assunzione personale di alee e responsabilità, sembra inevitabile, e sotto molti aspetti auspicabile, come d’altronde continua ad esserlo nell’ordinamento sportivo. E se per la tenuta ed il prestigio di quest’ultimo si è reso indispensabile l’appello all’etica, nell’era dell’intelligenza artificiale e dell’onlife appare doveroso sensibilizzare imprenditori ed enti, società e “players”, scienziati e giuristi affinché, senza rinunciare a possibilità attrattive di investimento e guadagno, collaborino nel comune scopo di educare alle rette pratiche – nella cornice delle leggi vigenti – il cyber popolo.

---

<sup>76</sup> Cfr. Le proposte di legge n. 3626, 24/05/2022 e n. 868, 07/02/2023: «Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche».

In un contesto per natura mobile e fluido, urge difendere, con la ragionevolezza, quale equilibrio e misura, la stabilità ed armonia del complesso ordinamento giuridico e del suo pilastro rappresentato dal valore della persona che gli artt. 2 e 3 Cost. consentono di ancorare ad ogni sua condizione, espressione e formazione: lucrativa o meno, sportiva e non, reale o persino virtuale<sup>77</sup>.

Si potrebbe serenamente asserire che «se non c’è una legge da applicare, ci sono pur sempre i principi costituzionali». Se la Costituzione è diritto «il giudice la deve applicare garantendone la prevalenza sulle altre fonti: il suo compito è applicarla e quindi inventare il diritto nel senso di ricavare dai suoi principi la “norma del caso” che la legge ordinaria non gli offre». Sicuramente «spetta al Legislatore provvedere a fornire una disciplina adeguata ai tempi: certo, ma se non lo fa, o lo fa male, la forza del principio costituzionale spingerà in direzione di una progressiva evoluzione»<sup>78</sup>.

In un ambito che coinvolge numerosi profili – privatistici, pubblicistici, lavoristici, fiscali, penalistici – la cui complessità impone un costante confronto con le nuove tecnologie, le pratiche digitali emergenti ed i modelli di consumo propri delle piattaforme, i formanti del diritto sono chiamati ad operare congiuntamente, svelando le possibilità applicative del diritto corrente e le garanzie offerte prontamente dalla Costituzione, ma pure dalle scienze tecnologiche e dall’intelligenza artificiale, rafforzando in tal modo la tutela dei diritti e la giustizia sostanziale. Senza trascurare che così procedendo, si consente al Legislatore di usare opportunamente, senza fretta e senza eccedere, la discrezionalità di intervento e scelta che gli va di certo riconosciuta anche in materia di e-sport.

**Abstract.-** L’enorme crescita registrata dall’esport richiede soluzioni tecnologiche, istituzionali e regolamentari in grado di consentire anche all’Italia di trarre vantaggi dal progresso del settore. Il calibrato impiego dell’intelligenza artificiale come della ragionevolezza, quale strumento di controllo, nonché parametro di scelta e criterio interpretativo, può evitare storture e preservare l’armonia dell’intero sistema giuridico.

The enormous growth recorded by esports requires technological, institutional, and regulatory solutions capable of allowing Italy to also benefit from the progress of the sector. The calibrated use of artificial intelligence, as well as reasonableness, as a control tool, as well as a choice parameter and interpretative criterion, can avoid distortions and preserve the harmony of the entire legal system.

---

<sup>77</sup> A supporto di tale assunto, il testo degli articoli richiamati, oltre che l’art. 33 Cost.

<sup>78</sup> Rispondendo così positivamente alla domanda pregiudiziale se la Costituzione è diritto, la stessa che si pose la Corte Suprema nel 1803 nel famoso caso *Malbury vs. Madison*; Bin, *Principio* cit. 8.